



COMUNE DI BOCA PROVINCIA DI NOVARA



Via Unità d'Italia n° 1 - 28010 - Tel. 0322 87129 Fax 0322 870096
Codice Fiscale 82000510030 Partita IVA 01249500032 e-mail info@comune.boca.no.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA N. 02/17

Autorizzazione comunale in virtù di subdelega di funzioni amministrative nelle zone soggette a vincolo ai sensi della parte III del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004 e s.m. ed i.

Richiedente: Pittoni Monica residente in Boca – Via A. Valazza n. 28

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000;

Premesso che il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. i. "Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato ed alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte Terza del medesimo Codice.

Premesso altresì che la Legge Regionale n. 20 del 3 aprile 1989 e s. m. i. "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" stabilisce le procedure e le competenze al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Vista la Legge Regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e s. m. i. "Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137)", che delega ai Comuni dotati di Commissione Locale per il Paesaggio, le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica, ad eccezione degli interventi di competenza regionale elencati all'art. 3, comma 1 della stessa legge, per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione.

Considerato che il Comune di Boca con D.C.C. n.2 del 11.07.2014 (immediatamente eseguibile) rettificata con D.C.C. n. 4 del 05.09.2014 (immediatamente eseguibile) ha approvato lo schema di convenzione per l'istituzione in forma associata della Commissione Locale per il paesaggio fra i Comuni di Cavallirio, Cavaglio d'Agogna, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Sizzano, Ghemme.

Considerato altresì che il Comune di Boca, in ottemperanza a quanto stabilito nella D.G.R. n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 con riferimento al D.Lgs n. 42/04 e s. m. i., ha individuato due differenti Responsabili del Procedimento al fine di differenziare il procedimento urbanistico-edilizio da quello paesaggistico.

Vista l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata in data 19.04.2017 prot. 828 da parte della Sig.ra Pittoni Monica residente in Boca – Via A. Valazza n. 28 per effettuare opere in sanatoria (modifiche interne ed esterne al fabbricato esistente).

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 allegati all'istanza a firma del progettista Geom. Raffaele Vicario con studio in Maggiore – Via Beltrami n. 6/b;

Rilevato che l'area oggetto di intervento risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D. Lgs n. 42 /2004 e s. m. i. , in ragione di :

- Compresa nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett.c) , del su citato D.Lgs n. 42/2004 e s. m. i. in quanto : ricadente nella fascia di rispetto del Torrente Strona.
-

Verificato che l'intervento proposto non è ricompreso tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 149 del D.Lgs n. 42 /2004 e s. m. i. ed all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 32/2008 e s. m. i.

Verificato che l'intervento proposto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione e che pertanto l'intervento stesso rientra tra quelli di competenza comunale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 32/2008 e s. m.i.

Ricordato che con nota del 19.04.2017 prot. 841 e successiva integrazione in data 24.05.2017 prot. 1160 si è provveduto a richiedere parere di competenza ai sensi dell'art. 181 comma 1 ter D.Lvo 42/2004 e s.m.i. al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella Cuneo, Novara, VCO e Vercelli

Visto il parere favorevole pervenuto in data 29.05.2017 prot. 1189 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella Cuneo, Novara, VCO e Vercelli (prot. 6886 – 34.10.08/80 del 26.05.2017);

Dato atto che essendo stata accertata la compatibilità paesaggistica dell'abuso e ai sensi dell'art. 167 D.Lgs 42/2004 e s.m.i. non risultando esserci un "danno ambientale" né un "utile conseguito" si è valutata la sanzione in € 1.848,73.

Visto il versamento di € 1.848,73 effettuato in data 10.07.2017.

Dato atto che l'intervento in sanatoria proposto rientra tra quelli di cui al comma 4) dell'art. 167 D.Lgs 42/2004 e s.m.i. trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. i. "Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Vista la L.R. n. 20 del 3 aprile 1989 e s. m. i." Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" .

Vista la L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 n. 32 e s. m. i." Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Visto il D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Considerato che l'intervento così come preventivato non provoca pregiudizio al contesto esistente.

AUTORIZZA IN SANATORIA

ai sensi dell'art. 159 e 181 del D.Lgs n. 42/2004 e s. m. i., la Sig.ra Pittoni Monica residente in Boca – Via A. Valazza n. 28 al mantenimento delle opere realizzate, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni particolari:

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 20/1989 e s. m. i., la presente autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovranno essere sottoposti a nuova autorizzazione.
2. La presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs n. 42/2004 e s. m.i. e dell'art. 3 della L.R. n. 32/2008 e s. m.i., esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale dell'intervento proposto e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

3. L'intervento potrà essere realizzato esclusivamente previa acquisizione del relativo titolo abilitativo.
4. Ai sensi dell'art.159 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m. i., una copia completa della presente Autorizzazione Paesaggistica, viene contestualmente trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte Orientale , la quale ai sensi del comma 3 del predetto articolo, ha la facoltà di esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione stessa il potere di annullamento. Entro tale termine è data facoltà al titolare del provvedimento di partecipare al procedimento, anche tramite la presentazione di documenti e memorie illustrative.

Boca, lì 12.07.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Fornara Dott. Giorgio

La presente autorizzazione è stata affissa per estratto all'albo pretorio in data 12.07.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi

Boca, lì 12.07.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fornara Dott. Giorgio